



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2016
REFERENDUM E APPELLI AL POPOLO

Ruolo della docenza universitaria*

di MASSIMO LUCIANI

RUOLO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA^(*)

di *Massimo Luciani*

SOMMARIO: 1. *Gli attuali sistemi di reclutamento e la loro logica*; 2. *Come funzionava prima*; 3. *Cosa non va*; 4. *Come se ne esce? Difficile dirlo*.

1. Gli attuali sistemi di reclutamento e la loro logica

È possibile che lo Stato e la docenza universitaria abbiano qualcosa in comune? Si direbbe di no, perché tutto sembra contrapporli: la storia (la docenza universitaria nasce e si sviluppa, come istituzione sociale, nel Medioevo e prima dell'avvento dello Stato moderno); la funzione (la prima, al contrario del secondo, non ha da governare, ma ha da pensare e da aiutare a pensare); le relazioni reciproche (la docenza universitaria dovrebbe essere il luogo del pensiero critico, quale che sia l'interesse dei titolari, di volta in volta, del potere statale). Eppure, ormai, la coppia (preciso che mi riferirò solo alla docenza universitaria *italiana*) condivide il medesimo destino.

È noto il processo di erosione delle prerogative statuali che gli ultimi decenni ci hanno consegnato: verso l'alto (in favore di istanze internazionali e sovranazionali) e verso il basso (in favore delle autonomie territoriali e delle autonomie private). Meno noto al grande pubblico è l'analogo processo che ha investito la docenza universitaria, le cui prerogative sono state anch'esse erose verso l'alto (in direzione del Governo, dell'ANVUR, i cui componenti dal Governo sono scelti, dei consigli di amministrazione delle università e dei rettori) e verso il basso (in favore di una pluralità indistinta di organi decisionali, pseudodecisionali e consultivi, anche non composti da soli docenti universitari). Con quanto rispetto dell'art. 33, comma 6, Cost., è agevole comprendere.

* Relazione al Convegno «*Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria*». Roma, 12 ottobre 2016.

Questo processo ha un presupposto e alcune conseguenze. Il presupposto, ben noto, è il sospetto, per non dire il disprezzo, nutrito negli ultimi anni per i docenti universitari da una parte consistente della classe politica e della burocrazia, sospetto condiviso anche da una buona fetta dell'opinione pubblica, adeguatamente (dis)informata dai grandi *media*. Il convincimento che ha mosso moltissime delle riforme da tempo affannosamente accavallatesi è semplice: i professori universitari non sono una categoria moralmente affidabile. Le conseguenze sono, a loro volta, evidenti: il pieno autogoverno dei docenti (ricercatori o professori, che siano, ma è chiaro che i più indiziati sono i secondi, specie se di prima fascia) non può più essere consentito; i tradizionali meccanismi di cooptazione sono viziati dal rischio del nepotismo e della corruttela e vanno anch'essi cancellati o - quantomeno - radicalmente corretti.

Non mi pronuncio sulla premessa dell'inaffidabilità morale della categoria e accennerò alla questione solo in chiusura. Dico solo che, a mia conoscenza, manchiamo di un'indagine comparativa tra le varie categorie professionali, sicché - ad esempio - non sappiamo se le logiche familistiche siano più diffuse fra gli stigmatizzati (i professori) o gli stigmatizzanti (i giornalisti). E dico anche che si dovrebbe evitare di fare d'ogni erba un fascio, altrimenti dovremmo lamentarci perché Filippo Lippi ha insegnato il mestiere al figlio Filippino, non propriamente l'ultimo dei pittori rinascimentali, e dico soprattutto che le norme di contrasto al nepotismo dovrebbero essere scritte con criterio e con chiarezza, *quod non*.

Torno, però, al *punctum crucis*. Lo spossamento dell'autogoverno universitario e il tentativo di sostituire la cooptazione con automatismi pseudo-oggettivi sono, in realtà, strettamente connessi. E il punto di intersezione si chiama *selezione locale della docenza universitaria*.

Una precisazione essenziale. Mi occupo, in queste poche pagine, unicamente del canale generale di selezione e trascurò quelli particolari. Non posso non ricordare, però, che anche qui si è improvvidamente optato per la moltiplicazione dei canali di accesso, compromettendo l'unitarietà dei meccanismi selettivi e accrescendo i rischi di arbitarietà e di compromissione dei fondamentali principi scolpiti nell'art. 97 Cost. Penso, in particolare, alle c.d. cattedre Natta, istituite dall'art. 1, comma 207, della l. 28 dicembre 2015, n. 208; alla possibilità di chiamata diretta degli interni abilitati (sulla quale tornerò poi), previ-

sta dall'art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010; all'accesso alla chiamata diretta, senza abilitazione, per le categorie indicate dall'art. 29, comma 7, della stessa legge e già dall'art. 1, comma 9, della l. n. 230 del 2005; all'introduzione della categoria dei professori straordinari a tempo determinato (art. 1, comma 12, l. n. 230 del 2005). Un grande pasticcio, come si vede, nelle cui maglie v'è il rischio che sappia muoversi agilmente soprattutto una certa tipologia di animali accademici, magari più attenti a ragionare sulle prospettive personali aperte dal tal comma o dal tale alinea che sulle esigenze della ricerca o della didattica. Di tutto questo, però, sono chiamati a occuparsi altri, visto che il mio compito è solo quello di parlare del ruolo della docenza universitaria nella vicenda delle procedure selettive. Qualche parola in più sulle "cattedre Natta", però, va detta.

Tralascio le considerazioni più generali sull'assurdità (tale da rindondare in viziante irragionevolezza) della scelta legislativa di non alimentare gli ordinari canali di accesso e di non rafforzare (se non nella misura prevista dal comma 247, che tocca i soli ricercatori di tipo "b", mentre di quelli di tipo "a" si occupa l'insoddisfacente comma 251) il reclutamento dei più giovani nei primi gradi della carriera universitaria (come se il problema della "fuga dei cervelli" non riguardasse proprio i giovani, che noi evidentemente formiamo ancora bene, perché vanno all'estero e hanno successo!). Tralascio anche (ma davvero a fatica) la questione della enorme e costituzionalmente illegittima disparità di trattamento fra gli appartenenti alla nuova categoria e quelli in servizio, penalizzati da anni di blocco degli scatti stipendiali (si badi: il trattamento migliore dei primi è *in re ipsa*, senza alcuna valutazione dell'effettivo rendimento in servizio). Tralascio infine ogni considerazione sul forte sospetto di un tratto demagogico dell'operazione e mi soffermo su alcune brevi osservazioni, in punto di diritto, sull'attuazione amministrativa della l. n. 208 del 2015 (che, ribadisco, è essa pure affetta da evidenti vizi di incostituzionalità). Autorevoli fonti giornalistiche ci hanno messo a disposizione il testo (privo, peraltro, degli allegati) della bozza di d.P.C.M. che dovrebbe disciplinare la copertura delle cattedre Natta (anzi: propongo di non chiamarle più così, perché non credo che questo obbrobrio possa far piacere all'onorato, se mai potesse vederci, e suggerisco di chiamarle "cattedre governative").

La mente, alla lettura, vacilla. Oltre ad altre amenità, infatti, vi si prevede (e trascura alcuni dettagli essi pure significativamente inquietanti) che:

a) i (chiamiamoli così) super-professori (nota bene: si contempla - con davvero dubbia ragionevolezza - anche la categoria dei “super-professori” di seconda fascia) siano selezionati da venticinque commissioni nazionali, una per ogni settore ERC, composte di tre membri;

b) il Presidente di ciascuna commissione sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro dell’università), fra “studiosi” (non necessariamente professori) che, avendo elevatissima qualificazione scientifica (non si bene come accertata), ricoprono “posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali”;

c) il presidente di ciascuna commissione scelga gli altri due componenti, entro una lista di venti nomi predisposta dall’ANVUR. Sì, avete letto bene: funziona (funzionerebbe) proprio così. Funziona (funzionerebbe) con una selezione *interamente* governata dall’Esecutivo, che non solo sceglie (sceglierebbe) i presidenti (a loro volta *domini* della scelta degli altri componenti), ma già adesso sceglie anche i componenti di quell’ANVUR cui qui è demandata la composizione delle rose entro le quali pescare i commissari (non presidenti). Ora, a mia memoria un simile *monstrum* giuridico, almeno nell’ordinamento repubblicano, non lo si era mai visto.

D’un sol colpo sono violati, a tacer d’altro: l’art. 97 Cost. e il principio della riserva di legge, perché latita (e per plurimi profili!) qualunque garanzia dell’imparzialità ed è palesemente compromesso il buon andamento (per l’assoluta oscurità dei criteri selettivi dei commissari); l’art. 33, comma 6, Cost., perché il dominio governativo della procedura cancella l’autonomia universitaria; sempre la medesima disposizione costituzionale, perché i commissari possono anche non essere professori universitari (sì: è proprio così!); l’art. 33, comma 1, Cost., perché è annullata la libertà della scienza; l’art. 3 Cost., perché si equiparano ai professori universitari “studiosi” che non lo sono e perché fra i professori universitari si escludono quelli a tempo definito, che per statuto non possono occupare “posizioni di vertice” nell’università. Ma questo è solo quel che riguarda la composizione delle commissioni e, ripeto, è solo l’essenziale. Insomma: un vero *scandalo*, non ci sono altre parole per qualificarlo. Per fortuna il Con-

siglio di Stato, in sede consultiva, dovrà pronunciarsi. E davvero non so come potrebbe consentire il parto di siffatte “cattedre governative”. Si obietterà che il vizio sta nella legge. È vero: al di là degli altri profili di incostituzionalità, va detto che l’art. 1, comma 210, lett. d), della l. n. 208 del 2015 è paradigmaticamente violativo del principio di legalità, perché affida al Governo il potere, del tutto indefinito nei suoi contorni, di disciplinare “*la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica*”. Nondimeno, per quanto la legge (illegittimamente) non abbia delimitato il potere dell’atto normativo secondario, a questo non era consentito fare strame dei principi costituzionali.

Riprendo, comunque, il filo.

Qual era il meccanismo tradizionale di reclutamento dei docenti (limite l’analisi ai professori, ferma restando - ovviamente - la qualificazione di “docente” in capo ai ricercatori, specie se affidatari di un insegnamento)? È ben noto: il Ministero, sulla base delle richieste delle singole Università, bandiva un certo numero di posti, distribuiti sul territorio, al fine di un unico concorso nazionale; i candidati erano scrutinati da una commissione nazionale, variamente costituita nel corso del tempo (con il metodo del sorteggio seguito da elezione, dell’elezione seguita da sorteggio, etc.); la commissione proclamava dei vincitori; quei vincitori avevano la certezza di ottenere uno dei posti a concorso, perché, qualora nessuna delle Università presso le quali erano stati banditi li avesse chiamati, sarebbero stati assegnati direttamente per decreto ministeriale.

Non è meno noto, chiaramente, come funziona oggi: non ci sono posti predeterminati; i candidati si presentano a un’abilitazione scientifica nazionale per ottenere un’idoneità, senza limiti prefissati alle valutazioni positive; la commissione nazionale è scelta per sorteggio e dura in carica per ben due anni; i vari idoneati non hanno alcuna certezza del posto, ma devono competere gli uni con gli altri in concorsi banditi in sede locale (disciplinati - ed è un ulteriore paradosso e pregiudizio alla certezza del diritto - da regolamenti dei singoli atenei).

I guasti cagionati da questo sistema sono sotto gli occhi di tutti ed erano stati segnalati già dai primi commentatori delle leggi che l’hanno costruito: assoluta incertezza delle situazioni giuridiche; moltiplicazione di idonei all’insegnamento senza concrete *chances* di praticarlo effettivamente; provincializzazione delle Università, fatalmente

spinte a privilegiare candidati locali con cospicuo bagaglio di servizio in sede. Confesso che, a mio parere, sistema peggiore non poteva essere escogitato. E credo che chiunque abbia avuto esperienza, da commissario o da candidato, del vecchio e del nuovo meccanismo, possa attestare quale dei due dovrebbe preferirsi. C'è da chiedersi, dunque, perché un sistema così scombinato non sia stato ancora modificato. E qui arriviamo al punto di intersezione cui accennavo. È chiaro che un simile meccanismo aumenta il potere decisionale delle istanze accademiche locali (rettori, consigli di amministrazione, singoli professori, che magari sul piano nazionale non hanno prestigio, ma sono localmente assai potenti), che non hanno alcun interesse a che il vecchio sistema torni in auge. Quello, infatti, salvaguardava giustamente l'autonomia delle singole sedi, riservando loro la scelta fra l'uno e l'altro vincitore (salva l'ipotesi estrema dell'assegnazione *iussu principis*, mera soluzione tecnica, però, quale norma di chiusura), ma era imperniato su una logica pienamente e limpidamente *nazionale*. E se è vero - come è vero - che la sua reintroduzione determinerebbe una riduzione del potere decisionale locale è ben comprensibile che ci siano resistenze: non perché ci sia da pensare all'esistenza di chissà quale perversa "azione parallela", ma per un semplice problema di logica di funzionamento dei sistemi sociali, i quali hanno vischiosità e inerzie che rendono la posizione degli *incumbents* più salda di quella dei loro *competitors*. Eppure queste resistenze, a mio parere, devono essere superate.

2. Come funzionava prima

Ma il vecchio sistema, davvero, non aveva inconvenienti? Il *laudator temporis acti*, qui, avrebbe vita dura, perché sappiamo bene quante volte abbia funzionato male e quante volte abbia prodotto risultati negativi. Per la verità (parlo solo delle discipline che conosco meglio, ovviamente, fermo restando che potrei non sapere di qualche caso specifico e che non posso affatto escludere che altrove sia andata ben diversamente), mi sembra che, con il vecchio regime, il malfunzionamento si sia in genere limitato all'indebita anteposizione e - specularmente - posposizione di qualcuno a qualcun altro, senza raggiungere il limite dell'espulsione dal circuito universitario di chi effettivamente valeva, ma questo è comunque grave e non è chiaramente suffi-

ciente per dire che *tout allait bien*. Occorreva, dunque, migliorare le prestazioni del sistema.

La soluzione che è stata scelta, si sa, dopo aver imboccato la disastrosa via dell'accoppiata idoneità nazionale / concorsi locali, è quella del tentativo della riduzione dei margini di discrezionalità dei selezionatori dell'ASN, con l'introduzione di alcuni automatismi quantitativi, che hanno limitato l'"elettorato passivo" - diciamo così - sia dei commissari che dei candidati. Di qui - e non è certo il caso di descrivere una realtà che tutti assai bene conoscono - la previsione di "valori soglia" e di "mediane" che occorre superare se si vuole ottenere il fine perseguito. Di questo complesso sistema di automatismi è *domina* l'ANVUR, che peraltro gestisce anche ancor più complessi meccanismi di valutazione qualitativa della ricerca e delle Università e ha assunto una posizione centrale nel sistema, a mio avviso del tutto incompatibile con l'assenza di una sua qualificazione come "autorità amministrativa indipendente" (*incidenter tantum*: proprio con un intervento dell'onnipotente ANVUR si è cercato di risolvere il grave problema aperto dalla sent. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3788 del 2016, quanto all'osservanza dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240 del 2010, quando probabilmente avrebbe dovuto agire il legislatore).

L'obiezione a questa impostazione è fin troppo facile, visto che la qualità di un professore universitario non si misura sulla quantità, ma sulla qualità di quel che scrive. Nondimeno, un minimo di produttività scientifica può essere ragionevolmente considerato un elemento necessario di valutazione della personalità di un commissario o di un candidato, sicché - al di là dei serissimi dubbi sulle concrete scelte assunte e sulla palese irragionevolezza della fissazione *ex post* di criteri di valutazione delle riviste scientifiche e dei singoli "prodotti" [*sic!*], questioni sulle quali non è qui il caso di soffermarsi - in astratto un paradigma quantitativo di selezione non può essere escluso *a priori*. Il problema, però, è che il paradigma quantitativo, attenendo al bruto dato della produttività, dice qualcosa (e nemmeno tutto, perché non considera la didattica) sull'impegno, ma non dice nulla sul merito, e cioè sull'originalità, sulla completezza, sull'acume, sulla serietà di uno studioso. Il paradigma qualitativo resta indispensabile, dunque, sicché l'intervento della corporazione non ha potuto essere escluso, per la ragione semplicissima che solo altri professori universitari possono stabilire chi merita di diventare professore universitario.

Anche qui la filosofia del sospetto ha colpito, tuttavia, visto che l'art. 16, comma 3, lett. *f*), della l. n. 240 del 2010, nella sua originaria versione, aveva previsto la “tutela” di un commissario OCSE, allo stesso modo in cui gli osservatori OCSE assicurano la legalità delle consultazioni elettorali nei Paesi di malferma democrazia. La successiva respicenza non può che essere benvenuta, anche se è forte il dubbio che, più che a una meditata riflessione, sia dovuta soprattutto alle plurime demolizioni di plurime operazioni idoneative, praticate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato. Ma questo, appunto, è il passato.

Il presente è rappresentato da una disciplina che - ovviamente! - non può fare a meno dei professori universitari per selezionare i professori universitari, ma che presenta comunque punti molto, molto oscuri.

3. Cosa non va

Possiamo provare ad elencare partitamente alcune delle cose che non vanno, ma v'è una... coerenza nell'irragionevolezza del sistema, che si dirige tutto, con omogenea compattezza, al raggiungimento dell'obiettivo opposto a quello che dovrebbe perseguirsi.

a) Un serio punto critico, a mio avviso, è il principio del sorteggio dei componenti delle commissioni di abilitazione (art. 16, comma 3, lett. *f*), della l. n. 240 del 2010). Come avevano osservato già i primi commentatori, possono ben essere sorteggiati anche dei *backbenchers*, né autorevoli né accreditati nel dibattito scientifico (nazionale o internazionale). Essi, dunque, non solo non danno alcun affidamento di effettiva capacità (si sarebbe tentati di dire: “idoneità”...) valutativa, ma ben possono prendere il proprio *munus* come un'irripetibile occasione di esercitare lo *ius vitae necisque* su intere generazioni di candidati (e magari per chiudere qualche conto con un mondo accademico che - a loro avviso - non li considera abbastanza);

b) La tentazione connessa all'irripetibilità dell'occasione è rafforzata dalla non sorteggiabilità per tre anni dalla conclusione del mandato (art. 6, comma 7, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95);

c) Altro elemento rilevante è l'evidente gravità e importanza delle determinazioni assunte dalla commissione. Per un verso, durando in carica due anni, essa - l'ho già accennato - condiziona lo *status* e l'immagine accademica di intere generazioni di studiosi. Per l'altro, essere ritenuti inadonei in una procedura non comparativa è cosa ben diversa (e assai più urticante) dal soccombere in una procedura comparativa. Occorre ricordare, tuttavia, che la possibilità per i bocciati di presentare una nuova domanda dopo soli dodici mesi di intervallo (art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016) riduce il pregiudizio (ma aggrava il carico di lavoro della già affaticata macchina amministrativa);

d) Dell'accoppiata abilitazione nazionale / concorso locale si è già detto. È, questo, il punto cruciale sul quale occorrerebbe intervenire ed è da questo che dipendono la provincializzazione e il progressivo isolamento delle Università. Certo, anche altri elementi negativi di rafforzamento del localismo vi si sommano, a partire dalle procedure di c.d. *upgrading* degli studiosi in servizio nei singoli Atenei, che, se ha almeno il merito di dare ossigeno a corpi docenti ridotti al lumicino (si veda il documento del CUN di aprile 2014: "Una proposta per uscire dall'emergenza"), sottrae i più giovani a quell'esercizio del pendolarismo accademico che, pesante sul piano della qualità della vita delle persone, era preziosissimo (se contenuto in tempi ragionevoli) per l'apertura mentale e la maturazione dei giovani. Altri elementi negativi, ripeto, ma insisto sul fatto che è il concorso locale il vero nodo da tagliare. E con nettezza.

4. Come se ne esce? Difficile dirlo

La responsabilità di tutto questo, vorrei fosse chiaro, è anzitutto dei professori, perché è nella nostra categoria che alcuni hanno elaborato pratiche distorsive del buon andamento della selezione degli studiosi. Ed è responsabilità dei professori anche la ridicola tendenza attuale alla burocratizzazione del nostro lavoro, che crea inefficienza e costi occulti dovuti all'irrazionale utilizzo delle risorse, ma è stata stimolata dallo scandaloso comportamento di alcuni, che hanno fatto della didattica un *hobby* e dato della categoria una pessima immagine. Certo, se i presidi e i direttori di dipartimento avessero controllato puntualmente gli assenteisti e li avessero sanzionati non saremmo a questo punto,

ma è inutile negare l'evidenza e si deve essere consapevoli che, ormai, per recuperare credibilità si deve pedalare in salita.

Tuttavia, ferme restando le responsabilità della categoria, dal pantano non si esce se non si fa una scommessa su un suo sussulto di dignità. Delle due, infatti, l'una: o la parte sana è maggioritaria, e allora ci sono gli strumenti per farne emergere le qualità, o non lo è, ma allora siamo già al punto di non ritorno, perché - come accennato - solo professori universitari possono selezionare professori universitari e un corpo malato produce cellule malate.

Credo, personalmente, che il corpo della nostra Università, invece, sia nel suo complesso sano e che occorra rendere la docenza universitaria pienamente protagonista e responsabile della vicenda del reclutamento. Consapevole dell'esigenza di stabilità delle regole che lo disciplinano (di recente novellamente segnalata in dottrina), ma consapevole anche che si può stabilizzare solo ciò che funziona (e qui non funziona nulla), azzardo, a questo punto, una proposta (peraltro già avanzata in altre occasioni e non solo da chi scrive).

Anzitutto, è evidentemente essenziale tornare a un concorso *nazionale*, nel quale si competa per concreti *posti*, non per astratte idoneità. Perché non pensare, poi, che i candidati vengano valutati dall'intera corporazione in cui aspirano a entrare, e cioè da tutti gli appartenenti al settore concorsuale in cui si presentano? I mezzi informatici, oggi, rendono l'accesso alle pubblicazioni scientifiche estremamente semplice (e già adesso le procedure selettive sono molto informatizzate), sicché non ci sarebbero grandi problemi tecnici. Se, per i settori più grandi, una simile procedura fosse troppo pesante, si potrebbe pensare al sorteggio di una percentuale di appartenenti al settore (il 50% o il 30%, poniamo), ma qui, visti i numeri, il sorteggio non genererebbe i gravi rischi che prima ho segnalato. Conseguentemente, se questa proposta non convincesse, si dovrebbe stabilire che le commissioni siano composte non solo per sorteggio, ma con un sistema misto, che contempli anche l'elezione.

Insisto: la selezione, nella docenza universitaria, non può che essere cooptazione (se il termine non piace: valutazione interna), ma se così deve essere è bene che sia operata consapevolmente e in forma responsabilizzante dall'intero corpo docente o da una sua parte molto significativa. Forse, siamo ancora in tempo a rimediare ai guasti di molti, troppi, anni di inadeguate politiche dell'università.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Luca **GENINATTI**,

Marco **GIAMPIERETTI**, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Luciano

PATRUNO, Laura **RONCHETTI**,

Ilenia **RUGGIU**, Sara

SPUNTARELLI, Chiara

TRIPODINA

Redazione

Andrea

DEFFENU, Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)